

C O M U N E D I B R U G N A T O

(PROV. DI LA SPEZIA)

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E

D I P O L I Z I A M O R T U A R I A

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.N.42 DEL 31.07.1997)

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

ART.2

Competenza del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, della U.S.L. competente per territorio, dei medici necroscopi, del personale dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio cimiteriale, fatta salva la possibilità di affidare in appalto i servizi che il Comune non riesce a gestire in proprio per quanto riguarda manutenzione, custodia, ordine vigilanza sanitaria e trasporto funebre.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3

Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;
- oltre ai predetti, anche da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo delle denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello stato civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile.

ART. 4

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la cause della morte e l'identità del defunto.

ART. 5

Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, questa deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente, individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.P.R. n° 285/90.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10/9/1990 n° 285 l'unità sanitaria loca-

le deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 6

Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed all'autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8

Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

Negli ospedali, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina, ed a

questi riferiscono nell'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 9

Autorizzazione alla sepoltura

L'ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 10

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere o ossa umane.

ART. 11

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975 n°644 e successive modificazioni.

ART. 13

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'unità sanitaria locale competente.

ART. 16

Prescrizione per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competen-

te, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 17

Deposito di osservazione

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale o in obitorio per il prescritto periodo di osservazione devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 18

Trasporto salme al deposito di osservazione

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti per i servizi a pagamento nel successivo art.34.

ART. 19

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi. Eventualmente, in particolari situazioni, possono essere deposti nel feretro mantenuto aperto.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti dai parenti sarà provveduto, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

ART. 20
Obitorio

Il comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 21
Depositi di osservazione ed obitori

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

L'U.S.L. individua gli obitori ed i depositi di osservazione che possono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna U.S.L. le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 22

Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 23

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il coordinatore sanitario dell'U.S.L..

ART. 24

Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 25

Caratteristiche feretri per inumazioni

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm.2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

ART. 26

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Per le inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inuma-

zioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

ART. 27

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 100 km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 28

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione interzionale di Berlino o da Comune a Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 29

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso, per le casse, di materiali diversi da quelli previsti al precedente art.28, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 30

Chiusura del feretro
Verbale di incassatura di salma

All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto da parte dell'ispettore di igiene un verbale nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo, e che la cassa o le case stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli da 25 a 28, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.
Tale verbale deve essere allegato come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

ART.31

Fornitura gratuita dei feretri

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che versano in condizioni di indigenza e, quindi, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre avvenga nella forma ordinaria più semplice.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART.32

Orario e percorsi dei trasporti funebri

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

ART.33

Servizi di trasporto funebre

Il trasporto funebre deve sempre essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. La U.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

ART.34

Trasporti gratuiti ed a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti ed a pagamento.

- Sono a pagamento quando la famiglia richieda servizi e trattamenti speciali di pompe funebri.

- Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

- Sono, altresì, a carico del Comune i trasporti al forno di cremazione per le persone non in grado di sostenere la spesa stessa.

E' escluso dalla tariffa di cui al 2° comma, il costo del feretro.

ART.35

Tariffe

Le tariffe sono stabilite, in relazione alla categoria del servizio ed in ottemperanza al disposto di cui all'art.9 del D.L.18.01.1993, n.8, convertito in L.19 marzo 1993, n.68, con apposito atto deliberativo di competenza della Giunta Comunale nel rispetto dei criteri dettati dal Consiglio Comunale.

ART.36

Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune

Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune od all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, è dovuto al Comune, da parte dell'impresa funebre che esegue il trasporto stesso sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso nella misura che sarà prevista con apposito atto deliberativo di competenza della Giunta Comunale.

ART.37

Esenzione dal pagamento diritti fissi comunali

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART.38

Carri funebri e rimesse

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si dà espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 20 e 21 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART.39

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente impartisce le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 40

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Tale trattamento è eseguito da personale del Servizio di Igiene Pubblica o da altro personale tecnico delegato dal suddetto Servizio, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 41

Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

ART. 42

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 25 a 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Il decreto di autorizzazione è comunicato dal Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 43

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive- diffuse

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dagli artt. 28 e 29, seguendo le prescrizioni degli articoli 23 -ultimo comma - 39 e 40.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero, previsti dall'articolo 48,

1

quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 44

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 42.

ART. 45

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 46

Cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e ad ogni tipo di indagine scientifica, si seguono le disposizioni di cui all'art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART. 47

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 48 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 48

Trasporto cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n°285.

CAPO VII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 49

Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile:
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal

Sindaco.

c) dal verbale di incassatura della salma redatto dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

ART.50

Ricevimento cadaveri

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i cadaveri delle persone nate nel Comune ma residenti e decedute fuori del territorio comunale e del loro coniuge;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.11 del presente Regolamento;
- f) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità, la sepoltura a pagamento anche dei non residenti deceduti fuori del Comune.

ART.51

Registro annuale delle inumazioni, tumulazioni e cremazioni

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art.49; egli, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo

- portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - 3) le generalità, come sopra, delle persone di cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 52

Consegna registro al Comune

I registri indicati nell'articolo precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 53

Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII

PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

ART. 54

Camera mortuaria

smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

ART. 57

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

ART. 58

Disposizione campi comuni

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

ART. 59

Sepolture private - Natura e concessione

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo, per un periodo di anni 20, di fosse in apposite aree per inumazioni singole.
- b) nella facoltà di prolungare i tempi di inumazione in campo comune, fino ad un massimo di ulteriori anni 15 oltre il termine decennale previsto dalla legge. Tale concessione è subordinata al rispetto di quanto disposto dall'art. 58

del D.P.R. 285/90 circa l'ampiezza delle aree destinate ad inumazione.

- c) nella concessione d'uso temporaneo, per un periodo di anni ~~30~~, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune.

1) E' data facoltà di tumulare, nei loculi suddetti, una cassetta contenente i resti mortali di un familiare del defunto (limitatamente al coniuge, convivente, ascendenti o discendenti in linea retta in qualunque grado, fratelli o sorelle, nonchè le persone indicate all'art. 89 - ultimo comma).

Tale facoltà può essere esercitata solo qualora la capienza residua del loculo consenta l'operazione senza apportare modificazioni strutturali al feretro ed alle opere murarie ed è da intendersi comunque subordinata all'obbligo di provvedere all'eventuale ripristino del feretro stesso ai sensi di legge.

L'esercizio di tale facoltà non comporta il rilascio di nuova concessione ~~non~~ è subordinato al pagamento di alcuna tariffa. Esso si estingue alla naturale scadenza della concessione principale.

2) Nel caso di loculi in concessione perpetua o cinquantennale, quando siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione della salma, è ammessa la rinuncia al diritto d'uso del loculo da parte del concessionario o suoi eredi, effettuata al fine di tumularvi una nuova salma (limitatamente a quella del coniuge, del convivente, degli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado, dei fratelli o delle sorelle, nonché delle persone indicate all'art. 89 - ultimo comma), mantenendovi una cassetta di zinco contenente i resti mortali del primo occupante, eventualmente previa inumazione a terra per consentire il completamento dei processi di mineralizzazione.

In tal caso viene rilasciata nuova concessione alle condizioni vigenti al momento della stipulazione del nuovo contratto e dietro pagamento di una tariffa pari al 50% del prezzo vigente.

d) Nella concessione d'uso temporaneo, per un periodo di 90 anni, di area per la costruzione di tomba di famiglia o per collettività (ipogea, a cappella e simili), per un minimo di n.4 (quattro) posti salma.

1) E' consentito, nelle tombe di famiglia in cui sia già stata esaurita la capienza del sepolcro, l'esercizio della medesima facoltà prevista sotto la lettera c/1) del presente articolo, alle condizioni ivi descritte.

2) Qualora il concessionario o suo erede intenda avvalersi della facoltà prevista sotto la lettera c/2) del presente articolo, al fine di recuperare un posto salma all'interno di una tomba di famiglia in cui sia già stata esaurita la capienza del sepolcro, la relativa concessione è gratuita.

e) Nella concessione d'uso temporaneo, per un periodo di anni 30, di ossari e cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa deliberata dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

La concessione del diritto d'uso delle sepolture private temporanee suddette è assentito unicamente a favore di persona defunta.

E, però, consentita la concessione di loculo a favore di persona vivente che abbia compiuto il 60esimo anno di età, o di persona vivente 55enne, avente il coniuge o convivente deceduto, previo pagamento di una maggiorazione del 25% della tariffa stabilita.

La concessione di loculi a persone viventi è limitata ad un massimo del 70% dei loculi disponibili.

ART.60

Reparti per persone professanti i culti non cattolici e per comunità straniere

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nelle aree comuni di inumazione.

In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis".

Anche alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme di loro connazionali, può anche essere concessa un'area adeguata del cimitero.

ART.61

Reparto speciale per prodotti abortivi

Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, un speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dal coordinatore sanitario, secondo quanto previsto dall'art.11 del presente regolamento.

ART.62

Disposizione generale dei reparti nel cimitero

La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative

Caratteristiche Tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n°285.

ART. 63

Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 64

Scavatura e utilizzazione delle fosse

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 65

Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune da un cippo costituito da materiale re-

sistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano di proprietà del Comune, il quale deciderà in merito alla conservazione o distruzione degli stessi.

ART. 66

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 67

Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 68

Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni debbono avere una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m.1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare di almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ART. 69

Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento.

ART. 70

Carattere privato delle sepolture per tumulazione

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

ART. 71

Sistema di tumulazione

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Le tecniche costruttive dei loculi e dei manufatti - sia che vengano realizzati interamente in opera o che siano costituiti da elementi prefabbricati - devono essere rispondenti alle caratteristiche e funzioni stabilite all'art. 76 del D.P.R.285/90.

ART. 72

Casse per le tumulazioni

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo corrispondenti entrambe ai requisiti di cui agli artt. 28 e 29.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 73

Divieto di riapertura sepolture

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

ART. 74

Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera e) dell'art. 59, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera d) dello stesso articolo, oppure nei loculi di cui alla lettera c) dello stesso articolo in cui sia tumulata la salma di un familiare, qualora la capienza residua del loculo lo consenta. Le urne potranno essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossaretti appositamente costruiti.

ART. 75

Cinerario comune

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 76

Esumazioni - Carattere

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 77

Esumazioni ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal sindaco.
Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

ART. 78

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della U.S.L. o di altro medico da questi delegato e dell'incaricato del servizio di custodia, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

ART. 79

Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 80

Ossa provenienti dalle esumazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in ossari, loculi o tombe di famiglia, posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 47.

ART. 81

Rifiuti cimiteriali

Per rifiuti cimiteriali si intendono tutti i rifiuti provenienti dalle esumazioni, dalle estumulazioni, i fiori, le corone delle esequie nonché i normali rifiuti raccolti all'interno dell'area cimiteriale quali erbe, arbusti, lumini, fiori delle tombe, etc. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n°915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

1) I fiori delle esequie, erbe ed arbusti dei campi, lumini etc...sono considerati assimilabili agli urbani e possono essere smaltiti:

- a) tramite l'ordinario circuito di raccolta e smaltimento degli R.S.U.;
- b) tramite incenerimento nell'impianto collocato all'interno del cimitero;
- c) tramite incenerimento nel forno di altro cimitero.

Qualora si provveda al loro smaltimento tramite il circuito ordinario degli R.S.U. o al conferimento in forni inceneritori posti in luogo diverso dal cimitero, i rifiuti devono essere raccolti in appositi contenitori sistemati in aree adeguatamente attrezzate all'interno del cimitero.

2) I resti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni (avanzi di indumenti, casse, etc...) sono soggetti alle norme stabilite dalle leggi nazionali e regionali per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

2.a) Lo zinco ed il piombo eventualmente presente deve essere opportunamente separato dal rifiuto e possibilmente recuperato previa sterilizzazione nel forno inceneritore o lavaggio con soluzioni detergenti o disinfettanti.

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti cimiteriali - fatta eccezione per quelli destinati ad essere inceneriti all'interno del cimitero stesso - deve essere realizzato per classi omogenee di rifiuti, in contenitori idonei ad evitare la fuoriuscita di percolati, in area del cimitero appositamente delimitata possibilmente al coperto e con modalità tali da evitare ogni rischio per l'ambiente.

ART. 82

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal sindaco.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n° 285/90.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

ART. 83

Divieto di riduzione di salme estumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 84

Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il coordinatore sanitario constata la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

ART. 85

Norme particolari per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 78.

CAPO XI

OSSARIO COMUNE

ART. 86

Ossario comune

Ogni cimitero è provvisto di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XII

CONCESSIONI SPECIALI

ART.87

Durata e decorrenza delle concessioni-Rinnovo

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art.59, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o - se anteriore - del pagamento del prezzo, sulla base della durata della concessione medesima ed a pagamento secondo le tariffe stabilite in ragione della durata della concessione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri indicati dal Consiglio Comunale.

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessioni possono essere rinnovate, una sola volta, alla scadenza, previo pagamento del prezzo ed alle condizioni di durata vigenti al momento del rinnovo.

ART.88

Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio Comunale.

ART.89

Limitazione del diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia, il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente scritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone contemplate dall'ordinamento dell'ente concessionario e/o dall'atto di concessione.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART.90

Divieto di cessione delle concessioni

E' vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma, salvo i casi di prestito tra soggetti privati di seguito elencati e previa autorizzazione del Sindaco.

Il prestito tra soggetti privati concessionari di beni cimiteriali è ammesso solo nei seguenti casi:

- a) in attesa che il richiedente, già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia;
- b) in attesa che il richiedente possa disporre di loculo in corso di realizzazione.

La durata del prestito, non potrà superare 13 anni, salvo i casi di volta in volta autorizzati dal Comune.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione - in tutto od in parte - della concessione medesima.

CONTRATTO DI CONVENZIONE

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco, mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

ART. 92

Decadenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 90, quando:

- a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
- b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del manufatto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

ART. 93

Effetti della decadenza o della scadenza dellé concessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area e la tomba di famiglia o collettività ivi costruita, o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere costruite, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Il Sindaco, disporrà in merito alla conservazione entro il recinto del cimitero -----

di lapidi, monumenti e segni funerari pervenuti nella disponibilità del Comune, quando questi siano ritenuti significativi ai fini della memoria storica cittadina.

ART.94

Progetti delle sepolture private-Obbligo di autorizzazione

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e della unità sanitaria locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART.95

Collocazione monumenti funebri-Obbligo della autorizzazione

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione del Sindaco, sentito, ove il caso, il parere della commissione edilizia.

ART.96

Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 97

Revoca delle concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi tre.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ART. 98

Effetti della revoca delle concessioni

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune, che ne disporrà tenendo conto di quanto previsto all'art. 98, ultimo comma.

La ulteriore concessione delle sepolture in stato di abbandono recuperate al patrimonio comunale con le modalità di cui all'art.93-94-97.

E' attribuita prioritariamente ai richiedenti che abbiano parenti defunti collocati in deposito provvisorio, ed è soggetta al pagamento del prezzo stabilito nella tariffa stabilita con atto deliberativo di competenza della Giunta Comunale.

ART.99

Estinzione naturale delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, fatto salvo quanto previsto all'art.98 del D.P.R.n.285/90.

CAPO XIII

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART.100

Soppressione cimiteri - Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI

ART.101

Sepolcri privati fuori dei cimiteri-Norme applicabili

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.n.285/90.

Onoranze funebri particolari

Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934, e dell'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90

CAPO XV

SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA

ART. 103

Custodia dei cimiteri

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'articolo 110, dovrà tenersi costantemente chiuso.

L'incaricato del servizio di custodia, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro e manutenzione relativi a tombe per famiglia o per collettività, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ART. 104

Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

ART. 105

Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART. 106

Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

ART. 107

Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

ART. 108

Materiale proveniente da scavi e demolizioni

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, dovrà essere trasportato al pubblico scarico. E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

ART. 109

Orario

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

ART. 110

Ingresso al cimitero

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 111

Circolazione e sosta

E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.
E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc, lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 112

Accesso ai cimiteri per lavori

Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 113

Divieti di ingresso

L'incaricato del servizio di custodia dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 114

Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 115

Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata. Il Sindaco peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Sindaco.

ART. 116

Pulizia interna

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel forno inceneritore cimiteriale oppure smaltite attraverso l'ordinario circuito di raccolta degli R.S.U. ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 81.

ART. 117

Divieti speciali

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc..., di macchiarle o comunque deturparle.

E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonchè di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 118

Obbligo di comportamento

Chi accede al cimitero deve tenere in ogni caso un comportamento serio e decoroso come si conviene alla natura del luogo; evitare schiamazzi e rumori molesti ed astenersi dal fumare.

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere ed, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XVI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 119

Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali e dalla convenzione con l'Impresa concessionaria del servizio.

Può essere concesso in appalto il servizio di custodia, trasporto funebre, manutenzione, ordine e vigilanza sanitaria.

ART. 120

Custode

L'incaricato del servizio di custodia conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico del cimitero.

ART. 121

Relazione annuale del custode

Nel mese di maggio di ciascun anno l'incaricato del servizio di custodia rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 96.

ART. 122

Sorveglianza

L'incaricato del servizio di custodia ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi in pregiudizio del cimitero e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio di animali. Inoltre il custode vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 123

Trasmissione registro inumazioni, tumulazioni e cremazioni

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 51 riferentesi all'anno precedente.

ART. 124

Compiti particolari del custode

- Spetta, inoltre, all'incaricato del servizio di custodia:
- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 51 del presente regolamento;
 - c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - d) disporre affinché si provveda alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - e) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - f) disporre affinché si provveda alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - g) assistere e sorvegliare, insieme al coordinatore sanitario o suoi delegati, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo alle occorrenti esumazioni ed estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
 - h) disporre affinché vengano raccolte e depositate nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e si provveda allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali secondo quanto disposto al precedente art. 81;
 - i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle ecc, come previsto negli artt. 64, 93 e 95, e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare al Sindaco ed al coordinatore sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

ART. 125

Custode-necroforo - Compiti

Qualora al custode siano affidate anche le mansioni di necroforo, adempirà ai seguenti servizi principali:

- b) caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre;
- c) accompagnamento delle salme nel cimitero ed in altri luoghi.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 126

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, nr. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, nr. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, nr. 317.

ART. 127

Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al regolamento

Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803 del 21.10.1975.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento e alla costruzione di nuovo cimitero.

Si applicano, per la revoca, le modalità previste dall'art. 97 del presente regolamento.

ART. 128

Ordinanze del Sindaco

E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38 - 2° comma - della legge n° 142/1990, in materia di pubblica igiene e sanità.

ART. 129

Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.